**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per i problemi economici e monetari*

**2025/0348(CNS)**

17.2.2026

*

# PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione
(COM(2025)0685 – C10-0298/2025 – 2025/0348(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Michalis Hadjipantela

## *Significato dei simboli utilizzati*

| | |
|---|---|
| * | Procedura di consultazione |
| *** | Procedura di approvazione |
| ***I | Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) |
| ***II | Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) |
| ***III | Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) |

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

## *Emendamenti a un progetto di atto*

**Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

**Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

**INDICE**

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....5

MOTIVAZIONE.....13

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....14

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione**
**(COM(2025)0685 – C10-0298/2025 – 2025/0348(CNS))**

**(Procedura legislativa speciale – consultazione)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2025)0685),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C10-0298/2025),

– visto l'articolo 84 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per il controllo dei bilanci,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc. | (4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc. ***Inoltre, l'EPPO dovrebbe essere autorizzata ad accedere a tali informazioni solo a fini di contrasto penale***. |

Or. en

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 5**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc[6]. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE sia stabilito in una base giuridica chiara. | (5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di Eurofisc[6]. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE***, che rispetti i principi di necessità e proporzionalità,*** sia stabilito in una base |

giuridica chiara.

---

[6] Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).

---

[6] Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).

Or. en

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(10 bis) L'accesso dell'EPPO e dell'OLAF al VIES, al sistema SURVEILLANCE e al CESOP, nonché a qualsiasi altro sistema e banca dati, dovrebbe essere limitato alle seguenti principali categorie di dati: informazioni sui numeri di identificazione IVA e sulle operazioni intracomunitarie IVA, informazioni pertinenti sulle importazioni esenti da IVA relative allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e alle importazioni in regime doganale 42/63 e informazioni aggregate sui pagamenti. Tale accesso dovrebbe essere concesso all'EPPO e all'OLAF solo ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le esatte categorie di dati a disposizione dell'EPPO e dell'OLAF ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma di tali articoli.*** |

Or. en

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***L'EPPO e l'OLAF*** dovrebbero essere ***responsabili dei costi di realizzazione*** e ***manutenzione delle*** infrastrutture e ***dei*** mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA. | (11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento,*** dovrebbero essere ***messe a disposizione dell'EPPO*** e ***dell'OLAF risorse finanziarie adeguate, in particolare per mantenere le*** infrastrutture e ***i*** mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA. |

Or. en

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 4**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, | 2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, |

| | |
|---|---|
| senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. | senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. ***I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO solo le informazioni strettamente necessarie per consentirle di valutare se esercitare o meno la sua competenza.*** |

Or. en

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 4**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quater

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato. | 2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato. ***I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'OLAF solo le informazioni strettamente necessarie per consentirgli di valutare se esercitare o meno il suo mandato.*** |

Or. en

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**

Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è limitato a quanto strettamente necessario ai fini delle indagini su presunti reati o del perseguimento degli autori di tali reati, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939, ed è concepito e utilizzato in modo da impedire ricerche non mirate o l'accesso non collegato a un caso concreto.*** |

Or. en

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 2 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 ter. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine o un'azione penale specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da consentire un'efficace verifica ex post.*** |

Or. en

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei*** | ***soppresso*** |

***mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'EPPO.***

Or. en

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è limitato a quanto strettamente necessario ai fini dell'avvio o dello svolgimento di indagini specifiche conformemente ai compiti dell'OLAF di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ed è concepito e utilizzato in modo da impedire ricerche non mirate o l'accesso non collegato a un caso concreto.*** |

Or. en

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 2 ter (nuovo)

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 ter. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da consentire un'efficace verifica ex post.*** |

Or. en

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – punto 5**
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF.*** | ***soppresso*** |

Or. en

## MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea mira ad affrontare la sfida della lotta contro le frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria, istituendo canali di comunicazione diretti e semplificati tra Eurofisc, da un lato, e la Procura europea e l'OLAF, dall'altro, nonché concedendo loro un accesso specifico, diretto e centralizzato alle informazioni pertinenti in materia di IVA nell'ambito dei rispettivi mandati. Tali cooperazioni mirano a rafforzare la lotta contro le frodi, fatti salvi i diritti di accesso esistenti previsti dai regolamenti EPPO e OLAF. La proposta della Commissione europea risponde a una richiesta di lunga data espressa dal Parlamento europeo, in particolare nella sua risoluzione del 22 novembre 2023 sul rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA per combattere la frode.

Il Parlamento europeo, nella sua posizione adottata il 22 novembre 2023, ha esplicitamente chiesto una cooperazione operativa rafforzata tra Eurofisc, la Procura europea (EPPO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), compresi scambi di informazioni più efficienti e strutturati, al fine di individuare, indagare e perseguire meglio le frodi transfrontaliere in materia di IVA. La proposta della Commissione conferisce pertanto un'efficacia legislativa concreta a tale invito politico fornendo un quadro giuridico chiaro per l'accesso strutturato ai dati relativi all'IVA e il loro scambio a livello dell'Unione.

In tale contesto, gli emendamenti proposti dal relatore si concentrano in particolare su considerazioni relative alla protezione dei dati. In linea con le raccomandazioni del GEPD, introduciamo garanzie specifiche per assicurare il pieno rispetto dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.

Più specificamente, le modifiche chiariscono le categorie di dati cui è possibile accedere e garantiscono che tale accesso sia strettamente limitato a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi mandati dell'EPPO e dell'OLAF. Vengono introdotte garanzie chiare che impediscono ricerche non mirate e richiedono che ciascun accesso sia collegato a un'indagine o a un'azione penale specifica e a un utente autorizzato identificato. Tali misure garantiscono che l'accesso alle informazioni sull'IVA rimanga proporzionato, mirato e pienamente conforme ai principi di protezione dei dati.

Inoltre, dovrebbero essere messe a disposizione dell'EPPO e dell'OLAF risorse finanziarie adeguate per sostenere le infrastrutture e gli strumenti tecnici necessari al fine di garantire tale accesso sicuro ed efficace alle informazioni sull'IVA. Il rafforzamento delle capacità operative deve pertanto accompagnare il quadro giuridico rafforzato per garantire sia l'efficacia della lotta contro le frodi in materia di IVA sia il pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

## ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella sua relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).